Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 3 aprile 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 dicembre 1940-XIX, n. 2043.

Approvazione della convenzione 25 novembre 1940 per la concessione alla « Società Anonima Teleferiche Oropa » della costruzione e dell'esercizio della funicolare Oropa-Lago Mucrone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Sentiti la Reale commissione per le funicolari aeree e terrestri e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 25 novembre 1940-XIX, fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della « Società Anonima Teleferiche Oropa » per la concessione della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico Oropa-Lago del Mucrone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, *foglio* 57. — MANCINI

LEGGE 20 gennaio 1941-XIX, n. 162.

Franchigia doganale ai rottami metallici provenienti dalla Libia, dalle Isole italiane dell'Egeo, dall'Africa Orientale Italiana, da Zara e dalla Zona franca del Carnaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I rottami metallici di qualsiasi specie di provenienza dalla Libia, dall'Africa Orientale Italiana, dalle Isole italiane dell'Egeo, da Zara e dalla Zona franca del Carnaro sono ammessi, per la durata della guerra, alla importazione nel territorio doganale del Regno in esenzione da diritti di confine.

Sono da considerare per le dette provenienze come rottami anche i lavori di qualsiasi metallo, purchè siano deteriorati ed inservibili all'uso loro proprio o vengano resi tali sotto vigilanza doganale.

Art. 2.

Per godere della esenzione le merci debbono essere accompagnate da un certificato, rilasciato dalle Autorità locali a ciò espressamente delegate, che ne attesti la provenienza dai suddetti territori.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 20 gennaio 1941-XIX, n. 163.

Proroga della data stabilita dalla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1490, per l'importazione in esenzione da dazio di trentaduemila tonnellate di calciocianamide.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1940, stabilito dalla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1490, per l'importazione di trentaduemila tonnellate di calciocianamide, è prorogato al 30 aprile 1941-XIX.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI — RICCI — RICCARDI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 20 gennaio 1941-XIX, n. 164.

Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria ad assumere partecipazioni azionarie in società aventi per oggetto l'importazione e l'esportazione del bestiame.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Amministrazione finanziaria è autorizzata ad assumere partecipazioni fino all'importo di L. 8.000.000 in società per azioni aventi per oggetto l'importazione e l'esportazione di bestiame.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre, con suo decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI — TASSINARI — RICCARDI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 165.

Modificazioni al R. decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 1046, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1470, concernente autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali, nonchè al R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 198, convertito nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 964, riguardante estensione della garanzia statale per i crediti all'esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al R. decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 1046, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1470, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per gli scambi e per le valute, sarà stabilito l'ammontare massimo dei rischi che l'Istituto nazionale delle assicurazioni potrà assumere per detta garanzia »;

2) all'art. 11 è sostituito il seguente:

« All'accettazione e definizione dei rischi e alla liquidazione dei sinistri presiede uno speciale Comitato.

« Tale Comitato, avente sede presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, è nominato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per gli scambi e per le valute ed è composto da:

1) il presidente dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

2) il presidente del comitato tecnico dell'Istituto stesso;

3) il direttore generale per i servizi delle esportazioni presso il Ministero per gli scambi e per le valute;

4) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

5) un rappresentante del Ministero delle finanze;

6) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

7) un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

8) un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;

9) un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti;

10) un rappresentante della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni.

« Con lo stesso decreto sono nominati anche i sostituti dei membri suddetti.

« Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, o, in sua assenza o impedimento, dal presidente del comitato tecnico del medesimo Istituto.

« Nel seno del Comitato potranno essere nominati dei sottocomitati tecnici ».

Art. 2.

L'art. 1 del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 198, convertito nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 964, è sostituito dal seguente:

« Ove ricorra uno speciale interesse nazionale, il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, con suo decreto emanato di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze,

per le corporazioni e per gli scambi e per le valute, e sentito il Comitato di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 1046, potrà autorizzare l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia di crediti accordati da imprese italiane o consorzi tra imprese italiane, direttamente o indirettamente, a Governi esteri mediante fornitura di merci o impianti nei rispettivi territori, di stabilimenti industriali, nonchè per i prodotti che questi stabilimenti, in quanto gestiti dalle dette imprese italiane o consorzi di imprese italiane, forniranno ai Governi medesimi ».

Art. 3.

Con decreto Reale, promosso di concerto tra i Ministri per le finanze, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute, potranno essere emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme regolamentari, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — CIANO — DI REVEL — RICCI

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76*)
MUSSOLINI

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 166.
Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme restanti le speciali disposizioni sulla stampa periodica e su quella ecclesiastica, l'obbligo della licenza previsto dall'art. 113 del testo unico delle leggi pubblica sicurezza è esteso alle affissioni di stampati e manoscritti in luogo pubblico o esposto al pubblico predisposti a cura di Enti, Amministrazioni ed Autorità pubbliche non statali.

Art. 2.

L'affissione degli stampati e dei manoscritti in luogo pubblico o esposto al pubblico, tanto se richiesta da privati quanto da Enti, Amministrazioni ed Autorità pubbliche, comprese quelle statali, deve essere fatta esclusivamente sulle tabelle e lamiere all'uopo disponibili od, in mancanza, in quei luoghi determinati dall'Autorità prefettizia ai sensi dell'articolo unico del Regio decreto 28 gennaio 1929-VII, n. 113.

Art. 3.

Fermo restando il disposto di cui all'articolo precedente, l'affissione di manifesti di propaganda politica, sociale e culturale in luogo pubblico o esposto al pubblico, anche se richiesta da Enti, Amministrazioni ed Autorità pubbliche non statali, deve essere preventivamente autorizzata dal Prefetto competente, il quale, ove lo creda, può sentire il Ministero della cultura popolare, circa la opportunità della affissione.

Art. 4.

Le infrazioni alle norme di cui sopra sono punite con la pena stabilita dall'art. 663 del Codice penale.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 167.
Trasferimento delle riserve matematiche per i marittimi all'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nell'ipotesi contemplata dalla lettera *b*) dell'art. 14 del R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 163, la riserva matematica da trasferirsi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è calcolata considerando il contributo della più alta classe di salario stabilito dall'art. 48 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, per i periodi di navigazione tra il 1° luglio 1920 e il 30 aprile 1939-XVII, e i contributi stabiliti dalla tabella *A* e *B* del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, per la navigazione successiva al 1° maggio 1939-XVII, sulla base di una retribuzione di importo pari alle competenze medie stabilite a norma dell'art. 15 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1923-I, n. 473, sulle quali è stato corrisposto, per i periodi stessi, il contributo alla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — RICCI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 168.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 24 luglio 1940-XVIII, n. 1314, concernente l'obbligatorietà di includere pellicole di guerra e di propaganda nei programmi degli spettacoli cinematografici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1940-XVIII, n. 1314, concernente l'obbligatorietà di includere pellicole di guerra e di propaganda nei programmi degli spettacoli cinematografici, con la seguente modificazione:

« All'art. 1, dopo la parola « propaganda » sono aggiunte le seguenti: « aventi particolare interesse politico o nazionale ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 febbraio 1941-XIX, n. 169.
Esclusività a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia stabilita con R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1375.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia dell'Unità d'Italia, di cui al R. decreto 19 gennaio 1922, n. 1229, concessa all'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra col R. decreto-legge 19 ottobre 1922, n. 1362, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è estesa anche per la coniazione e la vendita della medaglia dell'Unità d'Italia stabilita col R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1375.

Art. 2.

Al Ministero della guerra è riservata l'approvazione del disegno e del conio della medaglia e la facoltà di vigilare perchè la riproduzione sia eseguita a perfetta regola d'arte.

Art. 3.

Il prezzo di vendita della medaglia sarà fissato dal Ministero competente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

LEGGE 17 febbraio 1941-XIX, n. 170.
Divieto di cessione di aeromobili civili nazionali a persone fisiche o giuridiche straniere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque, senza l'autorizzazione dei competenti organi statali, cede, a qualsiasi titolo, a persone fisiche o giuridiche straniere aeromobili civili aventi nazionalità italiana, è punito con la multa non inferiore a lire ventimila ed estensibile fino al decuplo del valore dell'aeromobile ceduto.

Art. 2.

La presente legge ha vigore dalla data della sua pubblicazione e cesserà di avere effetto sei mesi dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

LEGGE 20 febbraio 1941-XIX, n. 171.

Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione e l'esercizio del raddoppio di binario delle Ferrovie Vicinali tra Centocelle e Grotte Celoni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È aumentato a L. 10.500.000 il limite massimo della spesa autorizzata con la legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 681, per il raddoppio del binario tra Centocelle e Grotte Celoni delle Ferrovie Vicinali e per l'approvvigionamento del materiale rotabile occorrente per l'intensificazione dell'esercizio lungo detto tratto.

Art. 2.

È data facoltà al Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, di corrispondere alla Società Anonima Ferrovie Vicinali degli acconti anche in pendenza della stipula ed approvazione della convenzione di cui alla legge richiamata nel precedente articolo.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 24 febbraio 1941-XIX, n. 172.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1622, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 per occorrenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1622, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 per occorrenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 marzo 1941-XIX.

Nomina del fascista Borgatti Francesco a consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Ferragatta Gariboldi Giovanni, è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca in rappresentanza dei datori di lavoro per l'agricoltura;

Visto il R. decreto 10 marzo 1941-XIX, con il quale il fascista Borgatti Francesco, cessa dalla carica di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli agricoltori per la nomina del fascista Borgatti Francesco a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro per l'agricoltura, in sostituzione del fascista Ferragatta Gariboldi Giovanni;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Borgatti Francesco è nominato consigliere effettivo nella Corporazione della zootecnia e della Pesca, quale rappresentante dei datori di lavoro per l'agricoltura, in sostituzione del fascista Ferragatta Gariboldi Giovanni che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 17 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1192)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 marzo 1941-XIX.

Nomina del fascista Guarneri Felice a consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 17 marzo 1941-XIX, con il quale il consigliere effettivo Brass Alessandro cessa dal rappresentare i datori di lavoro del credito nella Corporazione della previdenza e del credito passando a rappresentare, nella Corporazione stessa, i lavoratori del credito in sostituzione del fascista Capialbi Massimo;

Vista la designazione della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione per la nomina del fascista Guarneri Felice a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro del credito, in sostituzione del fascista Brass Alessandro;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Guarneri Felice è nominato consigliere effettivo nella Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei datori di lavoro del credito, in sostituzione del fascista Brass Alessandro.

Roma, addì 17 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1193)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 marzo 1941-XIX.

Nomina del fascista Capialbi Massimo a consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili;

Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII, con i quali i fascisti di Stefano Gioacchino e Capialbi Massimo sono stati nominati consiglieri effettivi rispettivamente della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza dei datori di lavoro per l'agricoltura e della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza dei lavoratori per il credito;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli agricoltori per la nomina del fascista Capialbi Massimo a consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante dei datori di lavoro per l'agricoltura, in sostituzione del fascista di Stefano Gioacchino;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Capialbi Massimo cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante dei datori di lavoro per l'agricoltura, in sostituzione del fascista di Stefano Gioacchino che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 17 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1194)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 marzo 1941-XIX.

Nomina del fascista Brass Alessandro a consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Brass Alessandro è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione predetta in rappresentanza dei datori di lavoro per il credito;

Visto il proprio decreto 17 marzo 1941-XIX, con il quale il fascista Capialbi Massimo cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione per la nomina del fascista Brass Alessandro a consigliere effettivo della suddetta Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante dei lavoratori del credito, in sostituzione del fascista Capialbi Massimo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il consigliere effettivo Brass Alessandro cessa dal rappresentare i datori di lavoro del credito nella Corporazione della previdenza e del credito e passa a rappresentare, nella Corporazione stessa, i lavoratori del credito in sostituzione del fascista Capialbi Massimo.

Roma, addì 17 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1195)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Conferma in carica di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 49 dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma, approvato con R. decreto in data 25 novembre 1940-XIX, n. 1955;

Veduti gli articoli 14, comma 2°, e 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Decreta:

I signori gr. uff. dott. Vincenzo Rogari e comm. dott. Ugo Scapini sono confermati nella carica, rispettivamente, di sindaco effettivo e di sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma, per l'esercizio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1203)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Nomina di un consigliere e di un sindaco dell'Istituto mobiliare italiano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduti gli articoli 22 e 31 del nuovo statuto dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma, approvato con Regio decreto 25 novembre 1940-XIX, n. 1955;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista dal comma 2° dell'art. 14 del sopracitato Regio decreto-legge;

Decreta:

Il cav. di gr. cr. Giuseppe Dall'Armi è nominato consigliere d'amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma, per l'esercizio corrente e per quello 1941-42.

Il comm. dott. Ettore Spallazzi è nominato sindaco effettivo dell'Istituto stesso per l'esercizio in corso e per gli esercizi 1941-42 e 1942-43.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1204)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Nomina di sei consiglieri della Banca nazionale del Lavoro.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 12 e 13 dello statuto della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 18 agosto 1938-XVI;

Veduto il proprio decreto 2 gennaio 1939-XVII con il quale fu costituito il Consiglio di amministrazione della predetta Banca ed i successivi decreti 28 novembre 1939-XVIII, 29 marzo 1940-XVIII e 9 febbraio 1941-XIX con i quali furono apportate modificazioni alla composizione del Consiglio stesso;

Considerato che occorre procedere al rinnovo della metà dei membri del ripetuto Consiglio, essendo compiuto il primo biennio preveduto nel comma 2° del citato art. 13 dello statuto;

Vedute le designazioni per la sostituzione dei sei componenti del Consiglio di amministrazione scaduti in seguito a sorteggio;

Ritenuto che ricorre la condizione preveduta nel comma 2° dell'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, i signori:

Cav. di gr. cr. prof. Eliseo Jandolo, in rappresentanza del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Gr. uff. prof. dott. Liutprando Filippi, in rappresentanza del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Cav. di gr. cr. Ignazio Giordani, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Consigliere nazionale cav. di gr. cr. Araldo di Crollalanza, in rappresentanza dell'Opera nazionale per i combattenti;

Gr. uff. avv. Giovanni Fabbrici, in rappresentanza dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

Consigliere nazionale cav. di gr. cr. Pietro Capoferri, in qualità di esponente di Associazioni sindacali, designato dal Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1205)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Noghere nel comune di Erpelle-Cosina in provincia di Trieste.

Con decreto Ministeriale 1801 del 26 marzo 1941-XIX, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del torrente Noghere nel comune di Erpelle-Cosina (Trieste), compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Trieste, in data 24 febbraio 1940-XVIII.

(1168)

Dichiarazione della natura giuridica del Consorzio idraulico V Presa in Mirano (Venezia)

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 28 marzo 1941-XIX, n. 1079, fu dichiarata, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, la natura di consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio idraulico V. Presa, con sede in Mirano (Venezia).

(1201)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 marzo 1941-XIX - N. 73

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,59
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	74 —
Id. 3,50% (1902)	71,525
Id. 3,00% Lordo	52,45
Id. 5,00% (1935)	92,425
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,775
Id. Id. 5,00% (1936)	94,475
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,85
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,125
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,90
Id. Id. 5 % Id. 1944	97,25
Id. Id. 5 % Id. 1949	98,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 31 marzo 1941-XIX - N. 74

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,59
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7985
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	73,875
Id. 3,50% (1902)	71,55
Id. 3,00% Lordo	52,425
Id. 5,00% (1935)	92,35
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,45
Id. Id. 5,00% (1936)	94,325
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,825
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,90
Id. Id. 5 % Id. 1944	97,30
Id. Id. 5 % Id. 1949	98,50

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperative

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 993, la Cantina sociale cooperativa, con sede in Pirano, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(1198)

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa « Ippica Ravennate », con sede in Ravenna, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(1199)

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa di consumo in Santa Maria Nova, con sede in Santa Maria Nova, costituita per atti notaio Caverni in data 28 settembre 1919, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(1200)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Ruoli di anzianità del personale

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, si rende noto che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale del Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1941-XIX.

(1197)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessione al Banco di Napoli delle attività della Banca popolare cooperativa di Montecalvo Irpino, in liquidazione, con sede in Montecalvo Irpino (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto l'atto in data 15 febbraio 1941-XIX per notaio Moscatelli, n. 25792 di repertorio (registrato il 4 marzo 1941-XIX all'Ufficio del registro di Ariano Irpino (Avellino) col n. 498, mod. 1, vol 112) con il quale la Banca popolare cooperativa di Montecalvo Irpino, società anonima cooperativa con sede in Montecalvo Irpino (Avellino), in liquidazione secondo le norme ordinarie ha convenuto con il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, di cedere a quest'ultimo le residue attività aziendali;
Considerato che con l'accennata cessione si viene ad agevolare la liquidazione della predetta Banca popolare cooperativa;

Autorizza

la cessione al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, delle residue attività della Banca popolare cooperativa di Montecalvo Irpino, società anonima cooperativa con sede in Montecalvo Irpino (Avellino), in liquidazione secondo le norme ordinarie, in base alle condizioni specificate nell'atto pubblico citato nelle premesse.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX.

V. AZZOLINI

(1149)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Riesi (Caltanissetta)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 novembre 1940-XIX, che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Riesi, con sede nel comune di Riesi (Caltanissetta);
Veduto il proprio provvedimento in data 21 novembre 1940-XIX, con il quale il dott. Michele Tripisciano è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda;
Considerato che il predetto dott. Tripisciano è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Colajanni di Cristoforo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Riesi, avente sede nel comune di Riesi (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Michele Tripisciano.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1155)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Partanna (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVIII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Partanna, con sede in Partanna, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 13 ottobre 1939-XVII, a sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

I signori cav. Emanuele Nicolò e Antonino Giliberto sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Partanna, con sede in Partanna (Trapani), a termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1145)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Partanna (Trapani)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il rag. Leonardo Patera è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Partanna, con sede in Partanna (Trapani), per la durata di tre anni, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1146)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Fossombrone (Pesaro)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Veduto il proprio provvedimento in data 27 giugno 1939-XVII, col quale il signor Vitaliano Fumelli è stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Fossombrone, con sede in Fossombrone;
Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di vice presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni presentate dal predetto signor Vitaliano Fumelli;

Dispone:

Il cav. Mattia Bertinelli è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Fossombrone, con sede in Fossombrone (Pesaro), in sostituzione del signor Vitaliano Fumelli, dimissionario.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1143)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » di Prizzi, in liquidazione, con sede in Prizzi (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 febbraio 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Prizzi, con sede nel comune di Prizzi (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;
Veduto il proprio provvedimento in data 11 gennaio 1941-XIX, con il quale i signori dott. Francesco Monastra e dott. Aristide D'Antona sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda;
Considerata l'opportunità di procedere alla revoca ed alla sostituzione dei predetti signori dott. Francesco Monastra e dott. Aristide D'Antona;

Dispone:

I signori rag. Umberto Filosto fu Rosario e cav. rag. Giuseppe Giovinco fu Matteo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Prizzi, in liquidazione, avente sede nel comune di Prizzi (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati nel capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dei signori dott. Francesco Monastra e dott. Aristide D'Antona.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1941-XIX.

V. AZZOLINI

(1154)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Guardamiglio (Milano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 marzo 1940-XVIII, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Guardamiglio, con sede nel comune di Guardamiglio (Milano);
Veduto il proprio provvedimento in data 27 marzo 1940-XVIII, col quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Guardamiglio, con sede nel comune di Guardamiglio (Milano), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, sino al giorno 27 giugno 1941-XIX.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX.

V. AZZOLINI

(1148)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per l'ammissione di 42 allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1940-XVIII, con il quale fu indetto, per l'anno scolastico 1940-41, un concorso per esami per l'ammissione di 42 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza in Roma;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 5 settembre 1940-XVIII, modificato con decreto Ministeriale 28 settembre 1940-XVIII;
Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1940-XIX, che approva la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di 21 sottufficiali in servizio effettivo del Corpo della Regia guardia di finanza al corso allievi ufficiali della Regia accademia del Corpo stesso, per l'anno scolastico 1940-41;
Visto l'art. 3 - ultimo comma - del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Visti gli atti della predetta commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per la ammissione di 42 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza, per l'anno scolastico 1940-41;

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Punto di merito complessivo
1	Gemellaro Cosimo	15,93
2	Guarinelli Franco	15,86
3	Candeloro Giorgio	15,73
4	Accaria Nicolino, nato l'8 maggio 1922	15,53
5	Monti Giovanni, nato il 29 maggio 1922	15,53
6	Passamonti Nicola	15,40
7	Tomacelli Franco	15,33
8	Vanni Marcello	15
9	Cordioli Livio, nato il 5 febbraio 1921	14,93
10	Tucci Fausto, nato il 12 febbraio 1922	14,93
11	Bellavia Aldo	14,86
12	Majorana Mario, nato il 1° gennaio 1920	14,66
13	Ponzo Marco, nato il 29 maggio 1920	14,66
14	Polizzi Benedetto	14,40
15	Sarica Mario, nato il 21 settembre 1920	14,33
16	Montagni Alcide, nato il 25 luglio 1921	14,33
17	Carboni Pasquino, nato il 4 novembre 1921	14,33
18	Olivo Ottavio	14,26
19	Triolo Lelio	14,20
20	Cocianni Marino, nato il 5 maggio 1921	14,13
21	Troja Carmelo, nato il 7 settembre 1922	14,13
22	Pollice Claudio, nato il 13 febbraio 1920	13,80
23	Muzj Manlio, nato il 15 aprile 1920	13,80
24	Cerrato Guido	13,66
25	Ponzi Aldo, nato il 16 novembre 1919	13,60
26	Zaccone Mario, nato il 12 agosto 1920	13,60
27	Tito Michele	13,53
28	Cimone Giovanni, ufficiale di complemento	13,46
29	Bucelli Armando, nato l'8 novembre 1919	13,46
30	Vittorini Vincenzo, nato il 5 aprile 1921	13,46
31	Paolini Gianmaria	13,33
32	Galletto Domenico, nato il 28 ottobre 1920	13,13
33	Fedeli Alberico, nato il 6 luglio 1922	13,13
34	Corbini Bruno,	13,06
35	Bifulco Saverio	13
36	Ferrara Armerindo	12,93
37	Chiodo Francesco	12,73
38	Dargenio Salvatore	12,66
39	Costa Giorgio, nato il 17 maggio 1918	12,53
40	Tortelli Antonio, nato il 2 settembre 1920	12,53
41	Carofiglio Giovanni, nato il 17 gennaio 1921	12,46
42	Tognazzi Mario, nato il 4 novembre 1921	12,46
43	Bettarini Giuliano	12,20
44	Molinari Mario, nato il 2 agosto 1920	12,13
45	De Iuliis Sergio, nato il 27 febbraio 1922	12,13
46	Ciancarelli Pasquale, nato il 17 giugno 1921	12
47	Severati Franco, nato il 19 dicembre 1921	12
48	Meliconi Amos	11,66
49	Chiesa Carlo	11,40
50	Nascè Francesco	11,33
51	Garzelli Vittorio, nato il 9 febbraio 1920	11,26
52	Vidali Giuseppe, nato il 21 giugno 1921	11,26
53	Toscano Paolo, nato il 2 marzo 1921	11,20
54	Zorgno Giuseppe, nato il 30 agosto 1921	11,20
55	Rogato Giuseppe, nato il 10 maggio 1918	11,13
56	Papa Gaspare, nato il 26 dicembre 1920	11,13
57	Bellone Giovanni Battista	11,06
58	Bonfatti Dario, nato il 5 febbraio 1920	11
59	Graglia Teresio, nato il 27 maggio 1920	11
60	Fontana Oreste	10,93
61	Alicandri Giovanni	10,86
62	Brancato Alberto, nato il 23 giugno 1919	10,80
63	Ausiello Mario, nato il 10 agosto 1919	10,80
64	Buongiorno Gennaro	10,66
65	Bonatti Luigi	10,60
66	Metrangolo Vincenzo	10,33
67	Fichera Martino, arruolato R. G. F. il 7-3-1939	10,20
68	De Labar Bruno	10,20
69	Cirillo Raffaello	10,13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1 Gemellaro Cosimo
2 Guarinelli Franco
3 Candeloro Giorgio
4 Accaria Nicolino
5 Monti Giovanni
6 Passamonti Nicola
7 Tomacelli Franco
8 Vanni Marcello
9 Cordioli Livio
10 Tucci Fausto
11 Bellavia Aldo
12 Majorana Mario
13 Ponzo Marco
14 Polizzi Benedetto
15 Sarica Mario
16 Montagni Alcide
17 Carboni Pasqualino
18 Olivo Ottavio
19 Triolo Lelio
20 Cocianni Marino
21 Troja Carmelo
22 Pollice Claudio
23 Muzj Manlio
24 Cerrato Guido
25 Ponzi Aldo
26 Zaccone Mario
27 Tito Michele
28 Cimone Giovanni
29 Bucelli Armando
30 Vittorini Vincenzo
31 Paolini Gianmaria
32 Galletto Domenico
33 Fedeli Alberico
34 Corbini Bruno
35 Bifulco Saverio
36 Ferrara Armerindo
37 Chiodo Francesco
38 Dargenio Salvatore
39 Costa Giorgio
40 Tortelli Antonio
41 Carofiglio Giovanni
42 Tognazzi Mario

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine seguente:

1 Bettarini Giuliano
2 Molinari Mario
3 De Iuliis Sergio
4 Ciancarelli Pasquale
5 Severati Franco
6 Meliconi Amos
7 Chiesa Carlo
8 Nascè Francesco
9 Garzelli Vittorio
10 Vidali Giuseppe
11 Toscano Paolo
12 Zorgno Giuseppe
13 Rogato Giuseppe
14 Papa Gaspare
15 Bellone Giovanni Battista
16 Bonfatti Dario
17 Graglia Teresio
18 Fontana Oreste
19 Alicandri Giovanni
20 Brancato Alberto
21 Ausiello Mario
22 Buongiorno Gennaro
23 Bonatti Luigi
24 Metrangolo Vincenzo
25 Fichera Martino
26 De Labar Bruno
27 Cirillo Raffaello

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, sono ammessi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza in Roma — per effetto dell'art. 3, ultimo comma, del citato R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961 — i primi dieci candidati dichiarati idonei.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1940-XIX

Il Ministro: Di Revel

(1170)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a tre posti di disegnatore in prova (gruppo B - grado 11°) nel ruolo tecnico della Direzione generale della Marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, sulla precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 2 luglio 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 stesso mese, n. 172, riguardante gli assegni mensili al personale statale in servizio di prova;
Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, concernente l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri Enti pubblici;
Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, che reca provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;
Visto il R. decreto 5 settembre 1940-XVIII, n. 1338, col quale sono state riordinate le tabelle organiche del personale civile dell'Amministrazione centrale della Marina mercantile;
Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Vista la nota n. 8041-7544 del 21 febbraio 1941-XIX della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza l'espletamento del concorso a tre posti di disegnatore in prova con la procedura di urgenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a tre posti di disegnatore in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo tecnico della Direzione generale della Marina mercantile.
A detto concorso non sono ammesse a partecipare le donne.
Sono altresì esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica ed i cittadini italiani i quali abbiano contratto matrimonio con persone di nazionalità straniera posteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 (4 dicembre 1938-XVII).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.
Il detto limite massimo di età è elevato di anni 5:
a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;
d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.
Tale limite è poi elevato a 39 anni:
a) per i militari od invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;
b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o che abbiano conseguito promozione per merito di guerra.
Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;
c) per gli aspiranti che siano soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose ai sensi del R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.
I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:
a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma;
b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè, complessivamente non si superino i 45 anni.
Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente bando siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto, sottoscritte dall'aspirante, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4 dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale della Marina mercantile - Divisione personale e servizi vari) entro il 90° giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
I candidati che risiedono nelle Colonie o all'estero e coloro che dimostrino — con un certificato dell'autorità militare — di essere richiamati in servizio militare hanno la facoltà di produrre, nel termine predetto, la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.
Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.
Debbono inoltre dichiarare sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.
I candidati che intendono sostenere esami facoltativi di lingue estere debbono indicarlo nelle domande. Non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.
Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio non isolato all'estero, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.
Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia di esso autenticata da notaio, di licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori), o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura) o di istituto industriale o di liceo scientifico od il diploma di maturità artistica conseguito presso un Regio liceo artistico;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 4.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra, coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante un'attestazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in Africa Orientale o in dipendenza dell'attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dalla data predetta in Africa Orientale o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli stessi documenti saranno presentati dai candidati invalidi o minorati in dipendenza di operazioni militari cui hanno partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, nonchè dagli orfani di caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse;

8) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'inscrizione al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data di inscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o, anche dal vice segretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di inscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzione; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia o dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato e vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice Segretari o da un competente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella inscrizione al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero produrranno un certificato, in carta da bollo da L. 4 firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato potrà altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica del Ministro Segretario del Partito o di uno dei Vice-Segretari del Partito Nazionale Fascista o da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese (P.F.S.), e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovranno essere firmati dal segretario della federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice Segretario.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936;

9) certificato di matrimonio su carta da bollo da L. 4, che dovrà essere presentato solo dai candidati coniugati dal quale risulti se sia stato contratto o meno matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione Ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità dagli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto. I candidati che hanno figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia;

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 6 da annullarsi dall'ufficio del bollo straordinario), munita di firma. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario del quale in tal caso dovranno essere segnalati gli estremi. Il libretto dovrà, per altro, essere esibito all'atto della presentazione agli esami.

Art. 5.

L'estratto dell'atto di nascita di cui al n. 2 dell'articolo precedente deve essere di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, mentre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 8 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La firma dell'ufficiale dello stato civile che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio; per i certificati di buona condotta la firma del podestà va legalizzata dal pre-

fetto; sui certificati generali del casellario giudiziario la firma del segretario di Regia procura va legalizzata dal procuratore del Re.

Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale e deve, invece, contenere il visto del podestà nonchè la legalizzazione del prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario; se il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questi deve essere autenticata dalla superiore autorità militare; la firma del podestà o del notaio che autentica la fotografia, deve essere legalizzata rispettivamente dal prefetto ovvero dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrativa residente nel comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 7, 8 e 9 del precedente articolo, insieme a copia integrale del loro stato di servizio civile rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante, la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, per i coniugati.

Art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale nè si terrà conto delle domande presentate oltre il termine di cui all'art. 3 nè di quelle insufficientemente documentate.

Comunque l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un funzionario della Direzione generale della Marina mercantile di grado non inferiore al 5°, presidente;

un funzionario della predetta Direzione generale di grado non inferiore al 7°, membro;

due professori di scuola media superiore, membri;

un funzionario della suddetta Direzione generale di grado non inferiore al 9°, membro e segretario.

Occorrendo, la Commissione sarà integrata da uno o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle comunicazioni, Direzione generale della Marina mercantile, od altra sede che sarà tempestivamente indicata e consterà delle prove scritte e della prova orale, specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio, non prima del 30° giorno, non festivo, dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue francese, inglese, tedesca.

Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori. Per l'assegnazione di detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, aumentata degli eventuali coefficienti per le prove facoltative.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 (nel testo approvato col R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, e integrato col R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156), ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 giugno 1929-VII, n. 1024; 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 11 giugno 1931-IX, n. 777; e nei Regi decreti 8 maggio 1924-II, n. 843, e 3 gennaio 1926-IV, n. 48. Si osserveranno, inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, R. decreto-legge 2 giugno 1936-XV, n. 1172, R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, e legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Bollettino del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di disegnatore.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo; saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina di disegnatore con riserva di anzianità.

Art. 12.

Ai disegnatori in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nel Regno, ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero), nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di L. 802,35.

Inoltre coloro che ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni, compete l'aggiunta di famiglia.

Ai provenienti da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Art. 13.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto nei precedenti articoli, valgono in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1941-XIX

Il Ministro: HOST VENTURI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

N. delle materie	MATERIE DEGLI ESAMI	Se l'esame è scritto, orale o grafico
1	Composizione italiana	scritto (1)
2	Matematica	scritto (1) e orale
3	Disegno	grafico (2)
4	Nozioni amministrative, corporative e di statistica	orale
5	Lingue estere (facoltative)	scritto e orale (3)

(1) La durata delle prove scritte obbligatorie è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) La durata della prova grafica è stabilita dalla Commissione che potrà distribuirne l'esecuzione in tre giornate.

(3) La durata delle prove scritte facoltative è fissata in ore quattro.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana

Svolgere un tema di argomento storico o letterario.

MATERIA N. 2.

Matematica

Prova scritta:

Risoluzione di un problema di aritmetica o di algebra o di geometria in base al programma della prova orale sotto indicata.

Prova orale:

1. I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.
2. Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.
3. Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.
4. Potenza di un numero. Potenze con esponente intero positivo, negativo o nullo.
5. Radice quadrata dei numeri frazionari positivi. Calcolo di radicali, potenze con esponente frazionario.
6. Frazione e numeri decimali. Operazioni relative.
7. Sistema metrico decimale. Misura di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
8. Cenni sui numeri complessi.
9. Proporzionalità tra le grandezze. Regola del 3 semplice e del 3 composto.

Algebra:

1. Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2. Trasformazione e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse, per particolari valori delle lettere.
3. Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzioni delle equazioni di primo grado ad una incognita.
4. Sistemi di equazioni di primo grado.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari. Rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrate, parallelogrammi, rettangoli, trapezi, poligoni. Misure delle rette, misure degli angoli.
3. Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4. Equivalenze di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 3.

Disegno.

a) Proiezioni ortogonali di un raggruppamento di solidi dal vero in rapporto dato. Ricerca delle ombre nello stesso raggruppamento con una data inclinazione del raggio luminoso.

b) Copia di una parte di carta topografica o di carta geografica eseguita con un rapporto differente da quello dell'originale.

MATERIA N. 4.

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1. Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale, amministrativo e corporativo dello Stato.
2. Cenni particolari sull'ordinamento amministrativo del Ministero delle comunicazioni, con speciale riferimento all'Amministrazione centrale e periferica della Marina mercantile.
3. Elementi di statistica.

MATERIA N. 5.

Lingue estere (prova facoltativa).

La prova facoltativa di lingue estere consisterà in una traduzione dalla lingua estera in italiano e l'esame orale nella lettura e traduzione di un brano di autore moderno e di una breve conversazione con l'esaminatore.

Roma, addì 3 marzo 1941-XIX

Il Ministro: HOST VENTURI

(1189)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.